



COMUNE DI PALERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 315 del 17/07/2026

Sessione: ordinaria

Seduta: pubblica

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE – DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 116 DEL 30 MARZO 2026 – RIAPPROVAZIONE ESPRESSA E MOTIVATA DELLE TARIFFE CUP QUALE AUTONOMO E RINNOVATO ESERCIZIO DELLA POTESTÀ REGOLAMENTARE E TARIFFARIA DELL'ENTE, ADOTTATO IN VIA PRUDENZIALE AI SENSI DELL'ART. 193 TUEL, AI FINI DEL RAFFORZAMENTO DEL TITOLO GIURIDICO DELL'ENTRATA E DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2026/2028

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventisei, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 11:29, nella Sede istituzionale di Palazzo Comitini, si è riunito il Consiglio Comunale su convocazione del Presidente del Consiglio Giulio Tantillo. Partecipazione il sottoscritto Raimondo Liotta SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Al momento della trattazione del presente atto, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Nome	Pres	Ass		Nome	Pres	Ass
1	ABBATE ANTONINO	P		21	LETO TERESA	P	
2	ALOTTA SALVATORE	P		22	MANCUSO GIUSEPPE	P	
3	AMELLA CONCETTA		A	23	MANGANO ALBERTO	P	
4	ANELLO ALESSANDRO		A	24	MELI CATERINA	P	
5	ARCOLEO ROSARIO		A	25	MICELI CARMELO	P	
6	ARGIROFFI GIULIA		A	26	MICELI FRANCESCO		A
7	BONANNO DOMENICO	P		27	MICELI GIUSEPPE		A
8	CANTO LEONARDO	P		28	MILAZZO GIUSEPPE	P	
9	CANZONERI GERMANA		A	29	PIAMPIANO LEOPOLDO		A
10	CHINNICI DARIO	P		30	PICCIONE TERESA		A
11	D'ALESSANDRO TIZIANA	P		31	PUMA NATALE	P	
12	DI GANGI MARIANGELA		A	32	RAJA VIVIANA		A
13	DI MAGGIO SALVATORE	P		33	RANDAZZO ANTONINO		A
14	FERRANDELLI FABRIZIO	P		34	RAPPA GIOVANNA	P	
15	FIGUCCIA SABRINA	P		35	RINI ANTONIO	P	
16	FORELLO SALVATORE		A	36	SCARPINATO F.SCO PAOLO		A
17	GIACONIA MASSIMILIANO		A	37	TANTILLO GIULIO	P	
18	GIAMBRONE FABIO		A	38	TERESI FABIO		A
19	IMPERIALE SALVATORE	P		39	TERRANI PASQUALE	P	
20	INZERILLO GIOVANNI		A	40	ZACCO OTTAVIO	P	

PRESENTI: 22 ASSENTI: 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione (*procon n. 567 del 07/07/2026*), corredata dal relativo parere tecnico, concernente l'oggetto;

Visto il parere allegato reso dal Ragioniere Generale;

Visti i pareri resi dalla VI e VII Commissione Consiliare;

Visto il parere allegato reso dal Collegio dei Revisori dei Conti

Dopo opportuna discussione, il cui contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, per appello nominale **il cui esito favorevole** è il seguente:

Al momento della votazione sono presenti i seguenti **n. 22 Consiglieri**:

Abbate, Alotta, Bonanno, Canto, Chinnici, D'Alessandro, Di Maggio, Ferrandelli, Figuccia, Imperiale, Leto, Mancuso, Mangano, Meli, Miceli C., Milazzo, Puma, Rappa, Rini, Tantillo, Terrani, Zacco.

Presenti	n° 22
Votanti	n° 21
Votano SI	n° 21
Astenuto	n° 01 (Mangano)

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Mangano

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

Indi, il Presidente, vista l'urgenza di provvedere, propone di munire il presente provvedimento della clausola della ***immediata esecutività***.

Con votazione resa e verificata nei modi e forme di legge, a voti palesi e per alzata di mano, così come accertato dal Presidente con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il seguente:

Presenti	n° 21
Votanti	n° 21
Votano SI	n° 21

L'Immediata Esecuzione è approvata

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Il Capo Area delle Entrate e dei Tributi comunali, il Capo Area del SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, il Capo Area del Patrimonio, il Capo Area della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Demanio e Inventario dell'Area del Patrimonio, il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Mercati Generali e Rionali, Servizio Trasporto Pubblico e rilascio licenze NCC Taxi e Pubblicità, il Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopongono al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue.

OGGETTO

"Canone Unico Patrimoniale – deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30 marzo 2026 – riapprovazione espressa e motivata delle tariffe CUP quale autonomo e rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria dell'Ente, adottato in via prudenziale ai sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini del rafforzamento del titolo giuridico dell'entrata e della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026/2028"

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30 marzo 2026, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione alle esposizioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, in conformazione al giudicato del T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione I, formatosi sulle sentenze n.2485/2024 e n. 262/2026
- la predetta deliberazione consiliare n. 116/2026 è stata adottata all'esito di un procedimento istruttorio complesso e intersettoriale, al quale hanno concorso l'Area delle Entrate e Tributi Comunali, l'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, l'Area del Patrimonio, gli uffici dirigenziali competenti e la Ragioneria Generale, anche sulla base delle relazioni tecniche e finanziarie predisposte dagli uffici competenti;
- la deliberazione n. 116/2026 ha avuto ad oggetto un autonomo e rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria dell'Ente in materia di Canone Unico Patrimoniale, non configurandosi quale mera modifica di precedenti atti annullati, ma quale nuovo provvedimento regolamentare e tariffario, adottato in conformità alle indicazioni rese dal giudice amministrativo;
- con la medesima deliberazione sono stati approvati il Regolamento CUP e i relativi allegati tariffari, e segnatamente l'Allegato A, recante la classificazione del territorio comunale in categorie e zone ai fini dell'applicazione del canone, l'Allegato B, recante le tariffe per il canone patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti, e l'Allegato C, recante le tariffe per il canone patrimoniale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
- dalle relazioni tecnico-amministrative poste a corredo della deliberazione n. 116/2026 risulta che l'Amministrazione ha proceduto alla ricostruzione del gettito storico di riferimento, all'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe CUP e alla verifica del rispetto del principio di invarianza del gettito, come previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019;
- in particolare, nella deliberazione n. 116/2026 e nei relativi atti istruttori è stato dato atto che il gettito complessivo accertato nell'anno 2020, derivante dai prelievi sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale, costituisce parametro di riferimento per la verifica dell'invarianza del gettito, e che le tariffe approvate sono state elaborate tenendo conto delle risultanze istruttorie rese dagli uffici competenti;
- la deliberazione n. 116/2026 ha altresì dato atto della necessità di garantire, contestualmente, il rispetto del giudicato amministrativo, la sostenibilità del sistema tariffario, la tutela del

tessuto economico locale e la salvaguardia degli equilibri del bilancio dell'Ente, anche in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in cui versa il Comune di Palermo.

RICHIAMATE:

- la sentenza del T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione I, n. 2485 del 28 agosto 2024, con la quale è stato annullato il Regolamento CUP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 28 luglio 2021, per violazione dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla verifica dell'invarianza del gettito;
- la successiva sentenza del T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione I, n. 262 del 22 gennaio 2026, con la quale sono state annullate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 26 giugno 2023, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2025 e gli atti applicativi conseguenti, essendo stato rilevato che tali deliberazioni non costituivano esercizio rinnovato del potere regolamentare e tariffario, ma mere modifiche di un regolamento già annullato;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30 marzo 2026, con la quale, proprio al fine di conformarsi ai suddetti arresti giurisdizionali, il Comune di Palermo ha proceduto alla riadozione del Regolamento CUP e delle relative tariffe, mediante esercizio rinnovato, autonomo e istruito della potestà regolamentare e tariffaria;

DATO ATTO CHE

- la deliberazione consiliare n. 116/2026 risulta allo stato impugnata dinanzi al T.A.R. Sicilia-Palermo nell'ambito di ricorso iscritto al R.G. n. 1263/2026, nel quale è stata dedotta, tra le altre, censura afferente alla tardiva pubblicazione dell'atto;

VISTI:

- con nota riservata prot. AREG/N. 802739 del 15 giugno 2026 il Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali ha rappresentato al Segretario Generale di essere venuto formalmente a conoscenza, in occasione di una riunione tenutasi presso Palazzo Galletti con il Commissario ad acta nominato dal TAR Sicilia nell'ambito di diverso procedimento giurisdizionale, della proposizione del ricorso promosso avverso la deliberazione consiliare n. 116/2026, nel quale veniva eccepita la nullità della deliberazione medesima per asserita tardiva pubblicazione;
- la nota RIS n. 73 del 22 giugno 2026, prot. AREG n. 821874, con la quale il Ragioniere Generale ha segnalato agli organi e agli uffici competenti la rilevante criticità giuridica, contabile e finanziaria connessa alla tardiva pubblicazione della deliberazione n. 116/2026 all'Albo Pretorio, intervenuta in data 10 aprile 2026, nonostante la deliberazione fosse stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- la comunicazione del Collegio dei Revisori dei conti, acquisita al prot. n. 832776 del 24 giugno 2026, con la quale l'Organo di revisione ha richiamato la necessità di presidiare la vicenda ai fini dell'art. 153, comma 6, TUEL, in attesa delle valutazioni del Segretario Generale, del Direttore Generale e, in particolare, dell'Avvocatura comunale;
- il parere dell'Avvocatura comunale prot. n. 01/RIS del 27 giugno 2020, classifica 5-1-416/2026, reso in riscontro alla predetta nota RIS n. 73/2026, con il quale l'Avvocatura ha espresso articolate valutazioni in ordine alla portata dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, alla dedotta censura di nullità, alla pendenza del contenzioso innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, alla permanenza del titolo regolamentare e tariffario dell'entrata CUP e alla percorribilità dello strumento di cui all'art. 193 TUEL;
- l'avviso del Segretario Generale prot. AREG n. 834320 del 24 giugno 2026, reso in ordine alla criticità di validità dell'atto per tardiva pubblicazione e alla percorribilità delle misure di salvaguardia, nel quale si è espressa una valutazione sostanzialmente convergente con il

parere dell'Avvocatura comunale e con l'impostazione prudenziale della Ragioneria Generale;

- la nota RIS n. 76 del 24 giugno 2026, con la quale il Ragioniere Generale ha dato atto della non attualità, allo stato, della segnalazione obbligatoria ex art. 153, comma 6, TUEL, in ragione della permanenza, secondo il parere legale acquisito, del titolo giuridico dell'entrata CUP, ferma restando la necessità di procedere senza indugio, entro il termine del 31 luglio 2026, alla nuova deliberazione consiliare prudenziale di riapprovazione motivata delle tariffe CUP;

DATO ATTO CHE:

- allo stato, sulla base degli elementi comunicati dall'Avvocatura comunale e richiamati anche dal Segretario Generale, non risulta proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 116/2026, né risulta adottato alcun provvedimento giurisdizionale sospensivo, dichiarativo della nullità, di annullamento o comunque demolitorio dell'atto;
- l'Avvocatura comunale ha chiarito che la proposizione di un ricorso giurisdizionale e la deduzione in esso di una censura di nullità non determinano di per sé il venir meno dell'efficacia dell'atto impugnato, né consentono automaticamente all'Amministrazione di considerare la deliberazione come inesistente, improduttiva di effetti o radicalmente inidonea a costituire titolo giuridico per l'applicazione della disciplina regolamentare e tariffaria approvata;
- l'Avvocatura comunale ha altresì evidenziato che l'atto amministrativo, fino a quando non sia rimosso, sospeso, annullato, dichiarato nullo o comunque privato di efficacia da una competente autorità giurisdizionale o amministrativa, resta assistito dalla presunzione di legittimità ed efficacia propria degli atti amministrativi;

CONSIDERATO CHE

- nonostante la perdurante efficacia, allo stato, della deliberazione n. 116/2026, la pendenza del contenzioso e la specifica censura afferente alla tardiva pubblicazione dell'atto impongono all'Ente, secondo una linea di massima prudenza istituzionale, difensiva e contabile, di adottare ogni misura idonea a ridurre il rischio giuridico, prevenire incertezze applicative, rafforzare il titolo dell'entrata CUP e salvaguardare gli equilibri del bilancio 2026/2028;
- in tale prospettiva, l'Avvocatura comunale ha ritenuto opportuno proporre che l'Ente proceda, entro il termine del 31 luglio 2026, alla riapprovazione espressa e motivata delle tariffe CUP, anche ove le stesse dovessero coincidere con quelle già approvate con la deliberazione consiliare n. 116/2026;
- l'Avvocatura comunale ha espressamente precisato che tale nuova deliberazione non dovrà essere configurata come atto di sanatoria retroattiva della deliberazione n. 116/2026, né come convalida, riapprovazione "ora per allora" o riconoscimento, esplicito o implicito, della nullità o inefficacia della medesima;
- la nuova deliberazione deve invece essere qualificata come autonomo e rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria dell'Ente in materia di Canone Unico Patrimoniale, adottato in via prudenziale nell'ambito della complessiva verifica degli equilibri di bilancio, al fine di rafforzare il titolo giuridico dell'entrata, preservare la continuità dell'azione amministrativa, prevenire ulteriori profili di incertezza applicativa e assicurare la piena tutela degli equilibri del bilancio 2026/2028 e del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- anche il Segretario Generale ha ritenuto opportuno che l'Ente proceda, entro il termine del 31 luglio 2026, alla predisposizione di una nuova proposta deliberativa di riapprovazione motivata delle tariffe CUP ai sensi dell'art. 193 TUEL, quale misura prudenziale di rafforzamento del titolo giuridico dell'entrata e non quale atto di sanatoria;
- il Segretario Generale ha altresì evidenziato che la nuova deliberazione dovrà essere supportata da puntuale istruttoria finanziaria e contabile, dalla quale risulti che il venire meno, anche solo potenziale, del gettito CUP 2026, quantificato dagli uffici competenti in circa euro

10.790.000,00, determina o fa fondatamente prevedere uno squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui;

- la nuova deliberazione deve pertanto dare conto della pendenza del contenzioso relativo alla deliberazione n. 116/2026, della perdurante efficacia della medesima allo stato, della natura esclusivamente prudenziale della nuova determinazione, della necessità di consolidare il quadro regolamentare e tariffario del CUP per l'esercizio 2026 e per gli esercizi successivi, nonché della rilevanza del relativo gettito ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e del rispetto del percorso di risanamento finanziario dell'Ente.

RICHIAMATO

- l'art. 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019, che disciplina il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, secondo cui il Canone Unico Patrimoniale deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare degli enti locali sulle proprie entrate;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti e atti fondamentali dell'Ente;
- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, e in particolare il comma 3, nella parte in cui consente, per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri;
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di funzioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria;
- l'art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di segnalazioni obbligatorie del Responsabile del servizio finanziario ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese e tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'art. 18 della L.R. n. 22/2008, in materia di pubblicazione degli atti degli enti locali siciliani;
- l'art. 12, commi 2 e 3, della L.R. n. 5/2011, in materia di pubblicità legale degli atti mediante inserimento nei siti telematici degli enti;
- la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 29 maggio 2017, richiamata dall'Avvocatura comunale e dal Segretario Generale, in ordine alla natura derogatoria della facoltà di modificare tariffe e aliquote tributarie in sede di salvaguardia degli equilibri;
- la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12225 del 1° maggio 2026, richiamata nei pareri acquisiti, che ha affermato la natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale, con conseguente rilevanza della disciplina di cui all'art. 193 TUEL ai fini dell'eventuale modifica delle tariffe entro il termine di salvaguardia degli equilibri;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 giugno 2026, n. 4614, nella parte in cui ha ribadito che il principio di invarianza del gettito non costituisce una garanzia individuale in favore del contribuente, né comporta la cristallizzazione delle singole tariffe, ma opera quale clausola di salvaguardia dell'equilibrio complessivo delle entrate dell'Ente.

RILEVATO, CHE

- il gettito CUP previsto per l'esercizio 2026 risulta quantificato dagli uffici competenti in circa euro 10.790.000,00 e, secondo le relazioni tecnico-finanziarie poste a fondamento della deliberazione n. 116/2026, in euro 10.790.716,48;
- la deliberazione n. 116/2026 e i relativi allegati istruttori contengono altresì dati previsionali riferiti agli esercizi 2027 e 2028, che devono essere espressamente confermati e coordinati dagli uffici proponenti con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028 e con i capitoli di entrata interessati;
- tale gettito riveste carattere essenziale ai fini della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026/2028, tenuto conto della consistenza quantitativa dell'entrata, della struttura della manovra finanziaria dell'Ente e della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in cui versa il Comune di Palermo;
- l'eventuale venir meno, anche solo potenziale, del gettito CUP, ove non adeguatamente presidiato, sarebbe idoneo a determinare o a far fondatamente prevedere una situazione di grave criticità sugli equilibri della gestione di competenza, di cassa o dei residui;
- la riapprovazione espressa e motivata delle tariffe CUP entro il 31 luglio 2026 costituisce, pertanto, misura prudenziale di rafforzamento del titolo giuridico dell'entrata e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, logicamente e finanziariamente connessa alla deliberazione consiliare di verifica degli equilibri ex art. 193 TUEL;

TENUTO CONTO CHE

la presente proposta aggiorna le previsioni di gettito già riportate nella Relazione tecnico amministrativa dell'Area SUAP prot. AREG/254955/2026 del 18/03/2026 e così confermate dalla seguente documentazione allegata:

- per il **SUAP** dalla Relazione Tecnico -Amministrativa prot.n.865437 del 06.07.2026-
- per l'**Area del Patrimonio** dalla Relazione istruttoria Tecnico-Economica ai sensi dell'art.1 comma 817 della Legge n.160/2019 prot. AREG/ N.867848 del 07.07.2026;
- per l'**Ufficio Traffico e Mobilità Urbana** (Passi Carrabili) dalla comunicazione email del 07.07.2026
a firma del Dirigente Responsabile con cui vengono confermate le tariffe applicate ad oggi per i passi carrabili già oggetto di deliberazione da parte dell'Organo Consiliare.

Pertanto, alla luce dell'aggiornamento comunicato, si possono sostanzialmente confermare, per il triennio 2026/2028, le previsioni di gettito come di seguito riportate:

Esercizio	Capitoli di entrata interessati	Stanziamenti iscritti in Bilancio	Gettito Cup aggiornato
2026	3209/10	842.223,27	10.730.781,32
	3209/20	6.879.072.01	
2027	3209/10	842.223,27	11.881.957,69
	3209/20	6.879.072.01	
2028	3209/10	842.223,27	11.881.957,69
	3209/20	6.879.072.01	

DATO ATTO CHE

- la presente proposta non costituisce sanatoria retroattiva della deliberazione consiliare n. 116/2026;
- la presente proposta non costituisce riapprovazione “ora per allora” della deliberazione

consiliare n. 116/2026;

- la presente proposta non implica riconoscimento, espresso o implicito, della nullità, inefficacia o improduttività di effetti della deliberazione consiliare n. 116/2026;
- la presente proposta non incide sulla perdurante efficacia, allo stato, della deliberazione n. 116/2026, che continua a costituire titolo regolamentare e tariffario dell'entrata CUP fino ad eventuale diversa statuizione giurisdizionale; essa si aggiunge, in via prudenziale, quale autonomo e rinnovato esercizio del potere tariffario, finalizzato al rafforzamento del titolo dell'entrata e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la presente proposta è formulata quale autonomo e rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria dell'Ente in materia di Canone Unico Patrimoniale, adottato in via prudenziale, nell'ambito della complessiva verifica degli equilibri di bilancio, al fine di rafforzare il titolo giuridico dell'entrata CUP, prevenire ulteriori profili di incertezza applicativa, assicurare la continuità dell'azione amministrativa e presidiare gli equilibri del bilancio 2026/2028 e del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- la presente proposta si fonda sulle medesime relazioni tecnico-amministrative, istruttorie economico-finanziarie, tabelle tariffarie, allegati regolamentari e pareri già posti a fondamento della deliberazione consiliare n. 116/2026, nonché sugli ulteriori pareri e avvisi medio tempore acquisiti a seguito della criticità relativa alla tardiva pubblicazione dell'atto;
- le tariffe oggetto della presente riapprovazione coincidono con quelle già approvate con la deliberazione consiliare n. 116/2026, ferma restando la natura autonoma e prudenziale del presente esercizio del potere;
- la coincidenza delle tariffe con quelle già approvate dalla deliberazione n. 116/2026 non comporta che il presente atto abbia natura meramente confermativa, sanante o retroattiva, in quanto la presente deliberazione è sorretta da una autonoma e specifica motivazione riferita alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, alla pendenza del contenzioso, alla necessità di rafforzare il titolo giuridico dell'entrata e alla particolare condizione finanziaria dell'Ente.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE

- secondo quanto evidenziato dal Segretario Generale, il limite richiamato dalla Risoluzione MEF n. 1/DF del 2017, secondo cui la modifica tariffaria in sede di salvaguardia deve consistere in un aumento e non può tradursi in una diminuzione oltre il termine ordinario, presuppone l'esistenza di tariffe già validamente vigenti da modificare;
- nel caso di specie, la presente deliberazione interviene in un contesto del tutto peculiare, nel quale la riapprovazione delle tariffe, anche ove coincidente negli importi con quelle della deliberazione n. 116/2026, è finalizzata a evitare che l'Ente possa trovarsi, in caso di eventuale accoglimento della censura di nullità, privo di una disciplina tariffaria idonea a sorreggere l'entrata CUP;
- in tale prospettiva, la riapprovazione delle tariffe non integra una modifica in diminuzione, né una sanatoria mascherata, ma costituisce misura prudenziale di ripristino, rafforzamento e messa in sicurezza di una fonte di entrata essenziale per la salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026/2028;
- la presente deliberazione, pertanto, si pone in piena coerenza con la ratio dell'art. 193 TUEL, in quanto finalizzata a prevenire il rischio che il venir meno, anche solo potenziale, del gettito CUP determini un pregiudizio rilevante sugli equilibri di bilancio.

SUL PRINCIPIO DI INVARIANZA DEL GETTITO E SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO:

- assume, inoltre, particolare rilievo, ai fini della presente deliberazione, il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 8 giugno 2026, n. 4614, che ha ribadito una lettura del principio di “invarianza del gettito” di cui all'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 non quale garanzia individuale in favore del singolo contribuente, né quale limite rigido e immutabile alla potestà tariffaria dell'Ente, bensì quale clausola di salvaguardia dell'equilibrio complessivo delle entrate dell'Amministrazione locale;

- in tale prospettiva, il principio di invarianza opera sul piano del gettito complessivo derivante dall'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e non già sul piano della cristallizzazione delle singole tariffe o della necessaria equivalenza economica di ciascun rapporto concessorio, autorizzatorio o pubblicitario rispetto al regime previgente. La stessa norma statale, infatti, dopo avere previsto che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fa espressamente salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, purché tale esercizio sia sorretto da criteri di ragionevolezza, proporzionalità e gradualità, nonché da parametri oggettivi coerenti con la natura delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie, quali l'impatto ambientale e urbanistico, l'incidenza sull'arredo urbano, l'utilizzo del territorio, la tipologia dell'attività esercitata e gli ulteriori elementi oggettivi rilevanti nella concreta conformazione del prelievo;
- ne deriva che la combinazione tra la predeterminazione legislativa della tariffa standard, prevista dal comma 826, e la potestà riconosciuta agli enti di modificarla ai sensi del comma 817, costituisce espressione di un bilanciamento ordinamentale tra la riserva di legge in materia tributaria, di cui all'art. 23 Cost., e l'autonomia finanziaria di Comuni, Province e Città metropolitane, costituzionalmente garantita. La presente riapprovazione tariffaria si colloca, pertanto, entro tale perimetro: essa non persegue finalità elusive o meramente incrementali, né introduce una rimodulazione irragionevole del carico impositivo, ma conferma, in via prudentiale e motivata, un impianto tariffario già oggetto di specifica istruttoria, fondato sulla verifica del gettito complessivo, sulla comparazione dei dati disponibili, sulla sostenibilità economica delle diverse categorie interessate e sulla necessità, particolarmente rilevante per un Ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di preservare un'entrata essenziale al mantenimento degli equilibri del bilancio 2026/2028.

PRESO ATTO

- delle relazioni tecnico-amministrative e finanziarie già poste a fondamento della deliberazione consiliare n. 116/2026, e in particolare della relazione dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, prot. n. 254955 del 18 marzo 2026, della relazione dell'Area Patrimonio, prot. n. 177150 del 23 febbraio 2026, delle tabelle di gettito elaborate sulla base dei dati disponibili, dei pareri dell'Avvocatura comunale richiamati nella deliberazione n. 116/2026, del parere del Ragioniere Generale reso sulla deliberazione n. 116/2026, del parere del Collegio dei Revisori dei conti reso sulla deliberazione n. 116/2026 e degli allegati A, B e C al Regolamento CUP, contenenti rispettivamente la classificazione del territorio comunale, le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico e le tariffe relative alla pubblicità e alle pubbliche affissioni;
- della necessità che i dati di gettito relativi agli esercizi 2026, 2027 e 2028 siano formalmente attestati da ciascuna Area per la parte di rispettiva competenza,

RITENUTO

- necessario, alla luce dei pareri medio tempore acquisiti e della pendenza del contenzioso relativo alla deliberazione n. 116/2026, procedere alla riapprovazione espressa e motivata delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale, anche ove coincidenti con quelle approvate con la deliberazione n. 116/2026;
- necessario qualificare la presente deliberazione come autonomo e rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria dell'Ente, adottato in via prudentiale ai sensi dell'art. 193 TUEL e non come sanatoria, convalida o riapprovazione “ora per allora” della deliberazione n. 116/2026;
- necessario chiarire espressamente le tariffe applicabili per l'esercizio 2026 e per gli esercizi successivi, confermando gli allegati tariffari approvati con la deliberazione n. 116/2026 e con le attestazioni degli uffici competenti;

- necessario assicurare che la presente deliberazione sia approvata entro il termine del 31 luglio 2026, in coordinamento con la verifica della salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026/2028;
- necessario disporre che, una volta approvata, la presente deliberazione sia sottoscritta, pubblicata e trasmessa con assoluta tempestività, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'art. 18 della L.R. n. 22/2008 e delle ulteriori disposizioni applicabili, al fine di evitare il ripetersi delle criticità procedurali emerse con riferimento alla deliberazione n. 116/2026;
- necessario chiarire, ove dovuto secondo il Regolamento sul Decentramento, il passaggio procedimentale relativo ai Consigli Circoscrizionali, coordinando i relativi termini con l'esigenza inderogabile di consentire la deliberazione consiliare entro il **31 luglio 2026**.

DATO ATTO:

- che la proposta è corredata dal parere di regolarità tecnica dei dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi del vigente Regolamento unico dei controlli interni;
- che, in ragione della trasversalità della materia, la proposta deve essere sottoscritta dai dirigenti e Capi Area competenti per ciascun segmento della disciplina, ovvero deve essere corredata da formali pareri tecnici, espressi e non meramente interlocutori, dell'Area SUAP, dell'Area Patrimonio e dei dirigenti competenti per i segmenti regolamentari, tariffari e gestionali di rispettiva attribuzione;
- che la proposta deve essere sottoposta al Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la proposta deve essere sottoposta agli ulteriori pareri, visti e passaggi istruttori previsti
- dall'ordinamento, dallo Statuto, dai regolamenti dell'Ente e dalla disciplina sul decentramento, ove dovuti;
- che, ove sia dovuto il parere dei Consigli Circoscrizionali, gli uffici competenti dovranno assicurare che la relativa fase consultiva sia gestita secondo modalità e termini compatibili con l'esigenza inderogabile di sottoporre tempestivamente l'atto al Consiglio Comunale entro il 31 luglio 2026, dando conto nella proposta degli effetti dell'eventuale mancato rilascio del parere nei termini;
- che la competenza all'approvazione della presente deliberazione appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti,

- **di prendere e dare atto** che la deliberazione n. 116/2026 risulta, allo stato, efficace e idonea a costituire titolo regolamentare e tariffario per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, non risultando intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale cautelare, dichiarativa della nullità, di annullamento o comunque demolitoria dell'atto e, per l'effetto, non sono disposti rimborsi, conguagli o compensazioni generalizzate, restando ferma la gestione ordinaria e la valutazione individuale delle eventuali istanze secondo la normativa vigente e secondo le eventuali future statuizioni giurisdizionali;
- **di prendere e dare atto** la presente deliberazione è adottata in via prudenziale, nell'ambito della complessiva verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rafforzare il titolo giuridico dell'entrata CUP, prevenire ulteriori profili di incertezza applicativa, preservare la continuità dell'azione amministrativa e assicurare la piena tutela degli equilibri del bilancio 2026/2028 e del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

- **di prendere e dare espressamente atto** che la presente deliberazione non costituisce sanatoria retroattiva della deliberazione consiliare n. 116/2026, né convalida della medesima, né riapprovazione “ora per allora”, né riconoscimento, esplicito o implicito, della nullità, inefficacia o improduttività di effetti della deliberazione n. 116/2026;
- **di qualificare** la presente deliberazione quale rinnovato esercizio della potestà regolamentare e tariffaria del Comune di Palermo in materia di Canone Unico Patrimoniale, ai sensi dell’art.1, commi 816-847 della Legge n.160/2019, dell’art.52 del D.Lgs. N.446/1997 e dell’art. 193 del D.Lgs.n.267/2000
- **di riapprovare espressamente e motivatamente**, per le ragioni indicate in premessa e ai fini del rafforzamento prudenziale del titolo giuridico dell'entrata, le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 30 marzo 2026, contenute negli allegati tariffari già approvati con la predetta deliberazione e nuovamente allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di approvare e confermare**, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, l'Allegato A - Classificazione del territorio comunale in categorie e zone ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, l'Allegato B - Tariffe per il Canone Patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti, l'Allegato C - Tariffe per il Canone Patrimoniale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché, nei limiti in cui il richiamo del testo regolamentare si renda necessario al fine di dare sistematicità e piena intelligibilità al quadro tariffario riapprovato, il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- **di dare atto** che le tariffe riapprovate con la presente deliberazione coincidono con quelle approvate con la deliberazione consiliare n. 116/2026, in quanto ritenute dagli uffici competenti coerenti con l'istruttoria economico-finanziaria svolta, con il principio di invarianza del gettito, con il giudicato amministrativo richiamato, con la sostenibilità del sistema tariffario e con gli equilibri del bilancio 2026/2028;
- **di confermare** che il gettito del Canone Unico Patrimoniale, già posto a base della deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 30 marzo 2026, così come aggiornato nell'istruttoria economico-finanziaria pervenuta dai vari Uffici Comunali competenti e allegato alla presente deliberazione, risulta pari ad euro 10.730.781,32 per l'esercizio 2026, ad euro 11.881.957,69 per l'esercizio 2027 e ad euro 11.881.957,69 per l'esercizio 2028 e costituisce componente strutturale delle entrate proprie dell'Ente, concorrendo al mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 2026-2028 e al perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- **di dare atto** che, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 gli uffici comunali competenti confermano il gettito CUP secondo gli importi indicati nei prospetti istruttori, ferma restando la necessaria coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2026/2028;
- **di dare atto** che l'eventuale venir meno, anche solo potenziale, del gettito CUP determinerebbe o farebbe fondatamente prevedere una situazione di grave criticità sugli equilibri del bilancio dell'Ente, avuto riguardo alla consistenza quantitativa dell'entrata, alla struttura del bilancio 2026/2028 e alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso;
- **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce misura prudenziale di rafforzamento del titolo giuridico dell'entrata CUP e di presidio degli equilibri di bilancio, logicamente e finanziariamente connessa alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri ex art. 193 TUEL, ferma restando la distinta funzione dei due atti;

- **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta una modifica in diminuzione delle tariffe oltre i termini ordinari di approvazione, né una sanatoria mascherata di atto eventualmente invalido, ma si configura come misura prudenziale di riapprovazione e rafforzamento del titolo tariffario, adottata in coerenza con la ratio dell'art. 193 TUEL e con le indicazioni rese dall'Avvocatura Comunale e dal Segretario Generale;
- **di confermare**, per quanto occorra, la gestione dei rapporti pendenti, degli accertamenti, degli introiti e degli adempimenti connessi all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale sulla base della disciplina regolamentare e tariffaria approvata con deliberazione n. 116/2026 e riapprovata con la presente deliberazione, salve eventuali future pronunce giurisdizionali idonee a incidere sulla validità o efficacia degli atti e salva la valutazione puntuale delle singole posizioni soggettive;
- **di demandare** all'Area delle Entrate e Tributi Comunali, all'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, all'Area del Patrimonio e agli ulteriori uffici competenti l'adozione di tutti gli atti gestionali, applicativi e organizzativi conseguenti;
- **di demandare** all'Avvocatura comunale la prosecuzione della difesa giudiziale dell'Ente nel contenzioso pendente innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, non volendo prestare acquiescenza al ricorso di cui infra RG n. 1263/2026;
- **di disporre** che la presente deliberazione, ove approvata, sia immediatamente trasmessa agli uffici competenti per la sottoscrizione digitale, la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e l'adempimento di ogni ulteriore obbligo di pubblicazione, comunicazione e trasmissione previsto dalla normativa vigente;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di assicurare, entro il termine **del 31 luglio 2026**, il rafforzamento prudenziale del titolo giuridico dell'entrata CUP e la conseguente salvaguardia degli equilibri del bilancio 2026/2028.

Il Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali

Il Capo Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro

Il Capo Area del Patrimonio

Il Capo Area della Polizia Municipale

Il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Demanio e Inventario

Il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Mercati Generali e Rionali, Servizio Trasporto Pubblico, rilascio licenze N.C.C., Taxi e Pubblicità

Il Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA – I sottoscritti Dirigenti e i Capi Area proponenti esprimono, sulla proposta di deliberazione in oggetto, **parere favorevole** in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 53 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. n.48/91 ed integrato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000 e succ. mm. e ii., nonché ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli interni (approvato con D.C.C. n.4/2017).

Il Capo Area delle Entrate e dei Tributi Comunali

Il Capo Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro

Il Capo Area del Patrimonio

Il Capo Area della Polizia Municipale

Il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Demanio e Inventario

Il Dirigente dell'Ufficio Autonomo Mercati Generali e Rionali, Servizio Trasporto Pubblico, rilascio licenze N.C.C., Taxi e Pubblicità

Il Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità Urbana

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - Il Ragioniere Generale, esaminata la proposta di deliberazione, avuto riguardo ai riflessi diretti e indiretti della medesima sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, sugli equilibri del bilancio 2026/2028 e sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, esprime il parere di regolarità contabile di competenza nei termini risultanti dall'allegato parere, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente procedimento deliberativo.

Il Ragioniere Generale

L'ASSESSORE AL BILANCIO E AL PATRIMONIO

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'ASSESSORE AL TRAFFICO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Delibera C.C. n. 116-2026
2. Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione n. 116/2026
3. Allegato A - Classificazione del territorio comunale in categorie e zone ai fini dell'applicazione del Canone;
4. Allegato B - Tariffe per il Canone Patrimoniale sulle occupazioni di suolo pubblico permanenti;
5. Allegato C - Tariffe per il Canone Patrimoniale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
6. Relazione tecnico-amministrativa dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, prot. n. 254955 del 18 marzo 2026
7. Relazione tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Area Patrimonio, prot. n. 177150 del 23 febbraio 2026
8. a) Relazione tecnico-amministrativa dell'Area SUAP, Sviluppo Economico, Mercati e Lavoro, prot. AREG/N. 865437 del 06.07.2026
b) Relazione Istruttoria Tecnico Economica dell'Area Patrimonio, prot. AREG/N. 867848 del 07.07.2026
c) comunicazione email del 07.07.2026 da parte del Dirigente Responsabile Ufficio Mobilità per i Passi Carrabili -
9. la nota del Ragioniere Generale prot. RIS n.73 del 22 giugno 2026;
10. Comunicazione del Collegio dei Revisori dei conti, acquisita al prot. n. 832776 del 24 giugno 2026;
11. il parere dell'Avvocatura Comunale prot. n.01/RIS del 24 giugno 2026;
12. la nota del Segretario Generale prot. Areg n.834320 del 24 giugno 2026;
13. la nota del Ragioniere Generale prot. RIS n.76 del 24 giugno 2026;

14. Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 8 giugno 2026, n. 4614
15. Parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale;
16. Parere del Collegio dei Revisori dei conti;
17. Ogni ulteriore atto istruttorio richiamato nella presente

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giulio Tanti

Il Consigliere Anziano
Ottavio Zacco

Il Segretario Generale
Raimondo Liotta